



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

**BANDO DI SELEZIONE RELATIVO
ALLA MOBILITA' FOR TRAINEESHIP, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
ERASMUS +, PER L'A.A. 2022/2023
(CUP B61B22001270006)**

ART. 1 – FINALITA'

1. Nell'anno accademico 2022/2023, gli studenti iscritti e neolaureati dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste possono svolgere tirocini presso imprese e centri di formazione e ricerca attivati con il tramite dell'Ateneo nell'ambito del programma ERASMUS+.
2. Le attività di cui al precedente punto 1 sono finalizzate ad offrire allo studente l'opportunità di arricchire il proprio curriculum formativo e professionale attraverso un'esperienza lavorativa all'estero, di acquisire competenze specifiche ed una migliore comprensione della cultura socio-economica del Paese ospitante, nonché di approfondire le proprie conoscenze linguistiche.
3. Il tirocinio svolto nell'ambito del programma Erasmus+ può sostituire il tirocinio curricolare, ove previsto, oppure consentire il riconoscimento di CFU in altre tipologie di attività formative, sulla base di apposite valutazioni delle competenti Commissioni didattiche dei corsi di studio.
4. I tirocini possono essere svolti presso qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, compresa l'economia sociale. Sono eleggibili, inoltre, per il tirocinio Erasmus+ anche le rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza del candidato e presenti nel Paese ospitante (Ambasciate, Consolati...) e le rappresentanze o istituzioni pubbliche come gli Istituti italiani di cultura, le scuole, le Camere di Commercio italiane all'estero, a patto che venga garantito il principio di transnazionalità (per cui il tirocinante acquisisce un know-how diverso da quello che acquisirebbe con un tirocinio nel proprio Paese).

Non sono ammissibili tirocini presso le seguenti strutture:

- istituzioni UE e altri organismi dell'UE, incluse le agenzie specializzate (la lista completa è disponibile all'indirizzo http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_it;
- le organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le agenzie nazionali Erasmus+ (per evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti).

L'Agenzia Nazionale Erasmus+ si riserva, in ogni caso, la valutazione finale di eleggibilità dell'ente ospitante.

5. Lo svolgimento della mobilità è regolato dal *Learning Agreement for Traineeship*, il documento ufficiale contenente il programma formativo di tirocinio che verrà svolto nel corso della mobilità che, prima della partenza, deve essere sottoscritto dallo studente, dal referente dell'Università di appartenenza e dal referente dell'ente ospitante. Per quanto concerne l'Ateneo valdostano, l'approvazione delle attività formative proposte nel Learning Agreement compete al docente referente Erasmus di ogni corso di studio.

6. L'attività di mobilità deve essere svolta in un Paese aderente al programma Erasmus+ o in un Paese terzo non associato al Programma diverso dal Paese in cui si ha la cittadinanza o in cui si ha la residenza o il domicilio e precisamente:
- in uno degli Stati membri dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), denominati *Programme countries*;
 - in uno dei Paesi terzi associati al Programma: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Repubblica di Macedonia del Nord, Repubblica di Serbia e Repubblica di Turchia, denominati *Programme countries*;
 - in uno dei Paesi terzi non associati al Programma (Regioni 1-14) indicati nell'allegato A, parte integrante del presente bando, denominati *Partner countries*.

ART. 2 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Possono presentare domanda gli studenti regolarmente iscritti nell'a.a. 2022/2023 a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dell'Università della Valle d'Aosta e gli studenti laureandi presso l'Università che prevedono di conseguire il titolo successivamente alla procedura di candidatura e selezione. Tali studenti/laureandi devono essere in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua del Paese ospitante o della lingua necessaria per il proficuo svolgimento del tirocinio, comprovata dal superamento di esami universitari o altri esami di accertamento delle competenze linguistiche, da pubblicazioni o da significative esperienze professionali, di volontariato o di studio all'estero. Gli studenti non possono conseguire il titolo di laurea durante la mobilità; il traineeship va svolto per intero prima o dopo il conseguimento della laurea.
2. Non possono presentare domanda gli studenti che beneficeranno, nello stesso periodo, di altre borse di studio o finanziamenti coperti da altri programmi/azioni finanziati dall'Unione Europea per la medesima attività.
3. Possono presentare domanda anche i candidati che hanno già usufruito in passato di una borsa di mobilità ERASMUS, purché non si superino i 12 mesi di mobilità per ciascun ciclo di studio e i 24 mesi per le lauree magistrali a ciclo unico, sommando Erasmus+ per studio ed Erasmus+ per traineeship. Ai fini del conteggio delle 12/24 mensilità devono essere considerate anche le eventuali mensilità svolte con il mero status Erasmus e per le quali non è stato percepito un finanziamento UE.
4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda. Lo studente deve risultare in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione all'Università per l'intero periodo di mobilità.
5. Gli studenti di nazionalità non comunitaria o di nazionalità comunitaria non Schengen sono invitati a reperire con largo anticipo le informazioni e la documentazione utile per ottenere il permesso di soggiorno o il visto necessario per recarsi nel Paese di destinazione della mobilità; si consiglia, a tale riguardo, di consultare il [Portale Europeo per l'immigrazione](#) e le Rappresentanze Diplomatiche del proprio Paese dislocate nel Paese europeo di destinazione.
6. Non possono partecipare al presente bando gli studenti iscritti all'Ateneo nell'ambito di programmi di mobilità in ingresso finalizzati al conseguimento del doppio diploma; i predetti studenti possono candidarsi al bando di mobilità Erasmus+ for traineeship emanato dall'Università di provenienza.

ART. 3 – BORSE DI MOBILITA'

1. Per l'anno accademico 2022/2023, gli studenti dell'Università possono concorrere per l'assegnazione di borse di mobilità Erasmus+ for traineeship fino ad un ammontare complessivo pari a € 100.000,00 per tirocini svolti presso uno dei Paesi *Programme countries* e fino ad un ammontare complessivo pari a € 16.900,00 per tirocini svolti in uno dei Paesi *Partner countries*.
2. Le graduatorie di cui al presente bando rimarranno valide anche per l'assegnazione di ulteriori mensilità attribuite dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Italia per tutto l'anno accademico 2022/2023.
3. La Commissione Europea ha stabilito che l'importo mensile della borsa di mobilità for traineeship sia modulato in base al Paese di destinazione, come di seguito riportato:

Paese di destinazione	Contributo mensile
GRUPPO 1 (costo della vita alto) Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia Paesi Terzi non associati al programma della Regione 14: Isole di Fær Øer, Svizzera, Regno Unito	€ 500,00
GRUPPO 2 (costo della vita medio) Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna Paesi terzi non associati al programma della Regione 13: Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano	€ 450,00
GRUPPO 3 (costo della vita basso) Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Turchia, Ungheria Paesi terzi non associati al programma (Extra UE) delle Regioni da 1 a 12 indicate nell'allegato A	€ 400,00 € 700,00

L'ammontare della borsa di mobilità è determinato moltiplicando l'effettiva durata (espressa in mesi) della mobilità per l'importo mensile relativo al Paese di destinazione e considerando i mesi pari a 30 giorni, indipendentemente dalla loro durata. Per i periodi inferiori al mese, il contributo è calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 dell'importo mensile.

4. Il finanziamento è erogato per una quota pari al 70% dell'importo complessivo entro 45 giorni dall'inizio del periodo di mobilità (attestato dall'invio all'Ateneo dell'Erasmus for traineeship Certificate e previo completamento del primo test linguistico OLS), mentre il rimanente 30% è erogato a saldo dopo che il beneficiario avrà consegnato tutta la documentazione di cui al successivo art. 11.
5. La borsa di mobilità Erasmus+ for traineeship non è finalizzata alla copertura dell'intero costo del periodo di tirocinio all'estero, ma è destinata a compensare, almeno in parte, le spese supplementari sostenute per la mobilità, in particolare per il viaggio e il soggiorno.

6. Eventuali integrazioni all'importo della borsa di mobilità Erasmus+ for traineeship potranno essere disposte in funzione del finanziamento che il Ministero dell'Università e della Ricerca destina all'Ateneo per il sostegno della mobilità internazionale degli studenti. Tale contributo finanziario è subordinato al possesso di specifici requisiti economici (valore ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario in corso di validità inferiore a euro 40.000,00) e di carriera (iscrizione entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno). A tal fine agli studenti interessati sarà richiesto di autodichiarare all'Ateneo, compilando apposita sezione nel Form relativo alla domanda di ammissione al bando, il valore dell'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario in corso di validità qualora non l'abbiano già indicato ai fini del ricalcolo della seconda e terza rata delle tasse universitarie per l'a.a. 2022/2023. Sarà richiesta la restituzione dell'importo relativo all'integrazione con fondi ministeriali qualora lo studente non riesca a conseguire almeno 1 CFU durante la mobilità a fini di traineeship.
- Gli importi delle eventuali integrazioni verranno erogati sulla base degli scaglioni riportati nella tabella sottostante:

ISEE (euro)	Importo mensile per integrazione borsa di studio per tirocini svolti nei Paesi <i>Programme countries</i>	Importo mensile per integrazione borsa di studio per tirocini svolti nei Paesi <i>Partner countries</i>
ISEE ≤ 13.000,00	€ 400,00	€ 500,00
13.000,00 < ISEE ≤ 21.000,00	€ 350,00	€ 450,00
21.000,00 < ISEE ≤ 26.000,00	€ 300,00	€ 400,00
26.000,00 < ISEE ≤ 30.000,00	€ 250,00	€ 350,00
30.000,00 < ISEE ≤ 40.000,00	€ 200,00	€ 350,00
ISEE > 40.000,00	0	0

7. È previsto, inoltre, un ulteriore contributo "Green Travel" per gli studenti e le studentesse che, al termine della mobilità, forniranno adeguata documentazione che attesti l'acquisto di uno o più biglietti per spostamenti con mezzi sostenibili (ad esempio treno o nave anziché aereo) per l'arrivo e/o il rientro dal Paese di destinazione della mobilità. Il contributo prevede il riconoscimento delle giornate di viaggio aggiuntive e documentate, fino ad un massimo di 4 giorni (massimo 4 giorni di supporto individuale per i giorni di viaggio calcolato come segue: importo mensile borsa Erasmus/30 giorni * numero giorni viaggio), conteggiate nell'ambito del periodo finanziato dalla borsa ed un contributo aggiuntivo una tantum di € 50,00. Il contributo è erogato contestualmente all'acconto della borsa di mobilità e dovrà essere restituito in caso di mancata consegna della documentazione richiesta a supporto della spesa al termine della mobilità.
8. Gli studenti che percepiranno, per la medesima attività, una borsa finanziata dall'Ateneo nell'ambito dei programmi di studio finalizzati al conseguimento di un doppio diploma di laurea/laurea magistrale non possono usufruire della borsa di cui al presente bando.

ART. 4 – DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. I tirocini devono avere una durata minima di 2 mesi e massima di 12 mesi. Saranno finanziate, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, al massimo 4 mensilità per ciascuno studente, fatta salva la possibilità di erogare contributi relativi alle ulteriori mensilità

richieste dallo studente nel caso di assegnazione di fondi aggiuntivi da parte dell'Agazia Nazionale Indire per la medesima attivit .

2. I tirocini all'estero devono svolgersi "senza interruzione", fatto salvo quanto stabilito all'art. 9, comma 4, nel periodo **01 febbraio 2023 – 29 febbraio 2024**. Le date di avvio e di conclusione devono essere preventivamente concordate con l'azienda ospitante e con l'Universit .
3. I tirocini extracurriculari (tirocini svolti da neolaureati) possono essere attivati nei Paesi *Programme countries* e *Partner countries* unicamente previa verifica della normativa del Paese ospitante.
4. Il Programma Erasmus+ prevede che lo studente possa svolgere un periodo di tirocinio, secondo le seguenti modalit :
 - in presenza all'estero (*physical mobility*) presso l'Istituto ospitante. Nel caso in cui lo studente svolga attivit  didattica a distanza e sia fisicamente nel Paese ospitante, la mobilit  sar  considerata comunque come mobilit  fisica.
 - in modalit  mista (*blended mobility*): svolta in parte fisicamente all'estero e in parte in modalit  virtuale dall'Italia, al fine di agevolare gli studenti che, per ragioni personali, accademiche o di salute, non abbiano la possibilit  di recarsi all'estero per lunghi periodi. La componente fisica della mobilit  blended dovr  rispettare la durata minima di almeno 2 (due) mesi prevista dal bando ed essere integrata da un periodo di apprendimento a distanza (prima o dopo la mobilit  fisica, senza sovrapposizione). Alla mobilit  virtuale svolta dall'Italia non sar  riconosciuto alcun contributo finanziario.
5.   possibile svolgere tirocini che sviluppino, negli studenti di tutte le discipline, competenze digitali attraverso l'esperienza diretta all'interno degli enti ospitanti. I tirocini saranno considerati tirocini in competenze digitali (*Digital Skills*) quando il tirocinante svolger  una o pi  delle seguenti attivit :
 - marketing digitale (ad esempio, gestione dei social media, analisi web);
 - disegno digitale grafico, meccanico o architettonico;
 - sviluppo di applicazioni, software, script o siti web;
 - installazione, manutenzione e gestione di sistemi e reti IT;
 - sicurezza informatica;
 - analisi, estrapolazione e visualizzazione dei dati;
 - programmazione e formazione di robot e applicazioni di intelligenza artificiale.

Non rientrano in questa categoria l'assistenza generica alla clientela, l'evasione degli ordini, le mansioni di inserimento dati nei data base aziendali e le generiche attivit  di ufficio.

Per facilitare la ricerca delle sedi idonee per lo svolgimento di tirocini finalizzati allo sviluppo di Digital Skills, la Commissione Europea ha invitato le imprese europee interessate a pubblicare le offerte sulle piattaforme Drop'pin o ErasmusIntern; per gli studenti, resta ferma la possibilit  di individuare autonomamente altre sedi, a condizione che le attivit  previste nei tirocini coincidano con quelle sopra indicate.

6. Le modalit  di svolgimento del tirocinio potranno subire eventuali modifiche in relazione all'evoluzione della pandemia Covid_19 e/o a nuove indicazioni fornite agli Atenei da parte dell'Agazia Nazionale Erasmus+ Indire che saranno tempestivamente comunicate agli studenti selezionati.

ART. 5 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Gli studenti interessati a partecipare al presente bando devono effettuare la candidatura, **esclusivamente** tramite la compilazione del form online, disponibile al seguente link [Domanda di partecipazione al bando Erasmus+ for traineeship - a.a. 2022-2023](#) **entro le ore 12.00 del 5 dicembre 2022.**
2. Alla candidatura deve essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum vitae in formato PDF, preferibilmente redatto in formato europeo (scaricabile, ad esempio, dal sito <http://europass.cedefop.europa.eu/>) e in lingua italiana.
3. Nella candidatura è necessario indicare se si effettuerà il tirocinio in Paesi aderenti al Programma Erasmus+ (*Programme countries*) e/o in Paesi terzi non associati al Programma (*Partner countries*). L'Ateneo provvederà ad inviare all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del mittente, entro tre giorni lavorativi, la conferma della ricezione della candidatura e indicherà i riferimenti della relativa protocollazione, ai fini dell'individuazione del candidato nelle graduatorie di cui all'art. 6.
4. Il form online di candidatura può essere compilato una sola volta per studente e deve essere ultimato entro il termine indicato al precedente comma 1.
5. L'Università non assume responsabilità per errata compilazione dei campi previsti nel form online da parte del candidato o mancato invio dello stesso entro il termine di cui al precedente comma 1, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
6. Per assistenza nella compilazione del form online è possibile contattare l'Ufficio Mobilità e Placement negli orari di apertura al pubblico oppure inviare una mail a mobilita@univda.it, **entro le ore 10.00 del 5 dicembre 2022.**

ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIE

1. Le domande saranno valutate da apposita Commissione nominata con Decreto Rettorale.
2. La graduatoria sarà stilata in base ai seguenti criteri:
 - a. valutazione del curriculum studiorum (0-5 punti); sono presi in considerazione gli esami registrati sul libretto universitario e il numero di crediti formativi universitari acquisiti alla data del 24 settembre 2022, termine della sessione ordinaria autunnale dell'a.a. 2021/2022 in cui viene garantito almeno un appello per ciascun insegnamento. Verranno conteggiati i CFU conseguiti/riconosciuti in Univda riferibili esclusivamente al proprio anno di corso/semestre, ad eccezione dei CFU riconosciuti in mobilità Erasmus+. Non sono, inoltre, presi in considerazione gli esami sovrannumerari.
 - b. valutazione del curriculum vitae (0-2 punti);
 - c. valutazione della coerenza tra la formazione accademica del candidato e le motivazioni allo svolgimento del traineeship indicate nella domanda di adesione (0-3 punti).In caso di parità, precede il candidato più giovane di età.
Nel caso in cui il candidato non avesse ancora sostenuto alcun esame nella sua carriera universitaria, il punteggio di cui al precedente punto 2, lettera a) sarà riproporzionato in relazione al voto di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale.
3. L'Ateneo provvederà a stilare due graduatorie, una per gli studenti che hanno richiesto di effettuare la mobilità verso i Paesi *Programma countries* e una per gli studenti che hanno richiesto di effettuare la mobilità verso i Paesi *Partner Countries*.
4. Le graduatorie dei candidati idonei saranno pubblicate all'Albo online di Ateneo e sul sito internet dell'Università (www.univda.it) **a partire dal 20 dicembre 2022**. I candidati sono tenuti a prenderne visione personalmente in quanto nessuna comunicazione sarà inviata agli stessi, né fornita telefonicamente.

5. L'assegnazione definitiva della borsa ERASMUS+ for traineeship è subordinata:
 - a. all'accettazione della candidatura dello studente da parte dell'azienda ospitante;
 - b. alla sottoscrizione della seguente documentazione relativa al tirocinio prima della partenza:
 - convenzione di tirocinio e progetto formativo e di orientamento;
 - accordo finanziario, che copra il periodo di mobilità, tra l'Università e lo studente;
 - piano di studio (Learning Agreement for Traineeship – Before the Mobility) che stabilisca il programma di formazione da seguire all'estero.
 - c. allo svolgimento del primo test linguistico OLS prima della partenza e del secondo test OLS, dove previsto, alla fine del periodo di mobilità.
6. Le graduatorie dei candidati idonei verranno utilizzate a scorrimento fino all'esaurimento dei fondi disponibili. Gli studenti idonei che intendono rinunciare sono tenuti a comunicarlo tempestivamente all'Ufficio Mobilità e Placement, anche ai fini di favorire lo scorrimento delle graduatorie. In caso di rinunce, si procederà mediante l'utilizzo delle graduatorie di merito sino all'esaurimento dei fondi disponibili ed entro i termini utili per lo svolgimento del tirocinio.

ART. 7 – SUPPORTO PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA (OLS)

1. Nell'ambito del programma Erasmus+, la Commissione Europea ha messo a punto un supporto linguistico online per monitorare il livello linguistico degli studenti Erasmus prima e dopo la mobilità. Le lingue in cui i corsi sono disponibili sono consultabili al seguente link: [EU Academy \(europa.eu\)](http://europa.eu). L'OLS - Online Language Support - prevede l'assegnazione delle licenze sia per i test di ingresso sia per i corsi online da parte delle Agenzie Nazionali agli Istituti che a loro volta le distribuiscono ai loro studenti. La licenza del corso è rilasciata in automatico dal sistema agli studenti che nell'assessment raggiungono livelli A1-B1. Gli studenti partecipanti alla mobilità, prima di svolgere il test OLS di valutazione iniziale, potranno esprimere il proprio interesse a seguire non solo il corso di lingua nella lingua utilizzata durante il tirocinio, ma anche nella lingua locale del paese di destinazione (ove disponibile). La licenza per il corso OLS verrà in ogni caso conteggiata come singola. Si può essere esonerati dalla frequenza al corso solo se madrelingua o in casi debitamente giustificati.

ART. 8 – CARTA DELLO STUDENTE ERASMUS+

1. Ogni studente in mobilità riceverà prima della partenza la Carta dello studente Erasmus, nella quale saranno riportati i propri diritti e doveri in qualità di studente Erasmus.
2. Gli studenti inseriti in graduatoria che decidessero di partire senza la borsa di mobilità potranno partecipare al programma Erasmus+ e beneficiare di tutti i vantaggi connessi allo status di studente Erasmus.

ART. 9 – ADEMPIMENTI E ASSICURAZIONI

1. Gli studenti devono essere autonomi nell'organizzazione del viaggio e del soggiorno presso il Paese di destinazione. Devono, altresì, informarsi in merito a:
 - assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze diplomatiche e consultando il link **Sanità internazionale (salute.gov.it)**;
 - richiesta di visti/permessi di soggiorno necessari per le mobilità nei *Partner countries*;

- modalità d'ingresso nel Paese ospitante, se cittadino/a non comunitario/a rivolgendosi per tempo alle rispettive rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati). La legislazione e la normativa, che regolano l'ingresso degli studenti e studentesse non comunitari nei Paesi partecipanti al Programma Erasmus+ sono legate alla nazionalità di tali studenti/esse: è responsabilità dello/a studente/ssa reperire, con il necessario anticipo, le informazioni e procurarsi i documenti che consentiranno l'ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione;
 - eventuali rischi a cui potrebbero essere esposti dal punto di vista della sicurezza personale (informazioni utili possono essere consultate alla pagina <http://viaggiasesicuri.it> del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale). Gli studenti devono attenersi alle misure di contenimento da contagio Covid-19 vigenti alla data di sottoscrizione del contratto di mobilità e tenersi costantemente aggiornati,
2. L'Ateneo garantisce ai propri studenti la copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile. La copertura assicurativa sanitaria di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale dello studente comunitario anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un'assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico. Inoltre, lo studente non comunitario potrebbe non fruire di TEAM o copertura analoga. In tali casi, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile. Lo studente è tenuto ad informarsi presso la ASL territoriale o presso qualsiasi altro canale ritenuto necessario. Lo studente è altresì tenuto a stipulare un'assicurazione di viaggi (inclusi danni o smarrimento del bagaglio), con invito a conservare i documenti giustificativi attestanti la spesa per tale copertura assicurativa.

ART. 10 – DISPOSIZIONI SU INTERRUZIONI, PROLUNGAMENTI E SOSPENSIONI DEL PERIODO DI TIROCINIO

1. Lo studente in mobilità Erasmus+ può ottenere un prolungamento del proprio periodo di permanenza all'estero purché l'Ateneo abbia i fondi per finanziare il prolungamento oppure, in assenza di fondi, purché lo studente accetti il prolungamento con lo status Erasmus+ senza borsa di studio, fermo restando che non devono essere superati i limiti di durata di cui all'art. 2, comma 3.
2. L'Università e l'Organismo ospitante possono accordare tale prolungamento a condizione che:
 - a. non ci siano interruzioni tra il periodo di traineeship già autorizzato e quello per il quale lo studente chiede il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell'organismo ospitante non sono da considerarsi interruzioni del periodo di mobilità);
 - b. l'intero periodo di traineeship, incluso il prolungamento, termini entro il 29 febbraio 2024;
 - c. le richieste di prolungamento degli studenti siano presentate previo nulla osta dell'impresa ospitante, almeno un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente concordato.

L'eventuale conferma del prolungamento è notificata formalmente allo studente dall'Ateneo tramite mail all'indirizzo istituzionale.
3. Lo studente può richiedere l'interruzione anticipata del tirocinio; in relazione alla durata effettiva dello stesso, possono verificarsi le seguenti situazioni con relative conseguenze:
 - tirocinio inferiore a due mesi per cause imputabili allo studente – comporta la restituzione della borsa di studio già erogata dall'Ateneo;

- tirocinio inferiore a due mesi per cause non imputabili allo studente (gravi motivi o cause di forza maggiore debitamente documentate) – comporta la richiesta da parte dell’Ateneo all’Agenzia nazionale Erasmus di esprimersi sull’eventuale conferma della borsa di studio;
- tirocinio uguale o superiore a due mesi – comporta la rimodulazione dell’importo della borsa, in relazione alla durata effettiva del tirocinio.

Nei casi sopra riportati lo studente non potrà beneficiare di un’altra borsa di mobilità di cui al presente bando per l’attivazione di un ulteriore tirocinio.

4. La mobilità non potrà avere periodi di sospensione, salvo i casi di forza maggiore e i casi disciplinati dall’art. 6, comma 4, del Regolamento tirocini di Ateneo, pena il mancato riconoscimento dei relativi CFU previsti nel piano di studio. In caso di sospensione, lo studente:
 - subirà la perdita dello status Erasmus e della relativa borsa di studio a decorrere dalla data di sospensione del tirocinio, nel caso abbia già svolto almeno 2 (due) mesi di mobilità;
 - subirà la perdita dello status Erasmus e dovrà procedere alla restituzione della borsa di mobilità, nel caso abbia svolto il tirocinio per una durata inferiore ai 2 (due) mesi.

ART. 11 – DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL RIENTRO E CONVALIDA DEL PERIODO DI MOBILITA’ FOR TRAINEESHIP

1. Al rientro in Italia il beneficiario deve provvedere ai seguenti adempimenti:
 - a) consegna dell’Erasmus for traineeship certificate, debitamente firmato e timbrato dalla sede ospitante;
 - b) consegna del Learning Agreement for Traineeship – After the Mobility, certificato attestante la durata della mobilità, le attività svolte, nonché i risultati conseguiti in termini di conoscenze, competenze, abilità acquisite e un giudizio finale sulla mobilità;
 - c) invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY);
 - d) compilazione online del secondo test linguistico (test linguistico finale) a conclusione della mobilità, ove richiesto;
 - e) consegna di eventuali giustificativi di spesa che certifichino il periodo di permanenza all’estero (es. biglietti aereo, treno, etc.), qualora il tirocinio sia svolto all’estero, ma in modalità virtuale;
 - f) consegna di eventuali documenti giustificativi attestanti la spesa relativa alle coperture assicurative di cui all’art 8, comma 2;
 - g) consegna di eventuali documenti giustificativi che attestino l’acquisto di uno o più biglietti per spostamenti con mezzi sostenibili ai fini dell’eventuale contributo “Green travel” di cui all’art. 3, comma 7.
2. Le indicazioni per la compilazione dei suddetti documenti saranno fornite ai beneficiari della borsa di mobilità dall’Ufficio Mobilità e Placement prima della partenza; la documentazione cartacea dovrà essere riconsegnata entro 30 giorni dal termine del periodo di mobilità.
3. A seguito dell’invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY), del secondo test OLS, se previsto, e della consegna della documentazione cartacea l’Ateneo procederà, entro i successivi 45 giorni, alla liquidazione dell’eventuale saldo del contributo spettante oppure all’eventuale richiesta di rimborso.
4. Lo studente che non rispetterà gli adempimenti previsti al precedente punto 1 entro il 30 aprile 2024 perderà ogni diritto alla borsa di studio e dovrà restituire l’intero ammontare già percepito.

ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Mobilità e Placement (tel. 0165/1875300, e-mail: mobilita@univda.it), Loc. Le Grand Chemin 181, 11020 Saint-Christophe (AO).
2. Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Randazzo, funzionario dell'Ufficio Mobilità e Placement dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L'Università tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.
2. L'interessato gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università. L'interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di controllo.
3. Il Titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta – u-protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo: rpd@univda.it.

LA RETTRICE
Prof.ssa Mariagrazia Monaci
sottoscritto digitalmente

Allegati: Allegato A – *Partner Countries*



ELENCO PAESI TERZI NON ASSOCIATI AL PROGRAMMA ERASMUS+

PARTNER COUNTRIES

Regione 1 (Balcani occidentali)	Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro
Regione 2 (Vicinato orientale)	Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Territorio dell'Ucraina riconosciuto dal diritto internazionale
Regione 3 (Paesi del Mediterraneo meridionale)	Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia
Regione 4 (Federazione russa)	Territorio della Russia riconosciuto dal diritto internazionale
Regione 5 (Asia)	Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Filippine, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Repubblica popolare democratica di Corea, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam Paesi ad alto reddito: Brunei, Corea, Giappone, Hong Kong, Macao, Singapore e Taiwan
Regione 6 (Asia centrale)	Afghanistan, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
Regione 7 (Medio Oriente)	Iran, Iraq, Yemen Paesi ad alto reddito: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati arabi uniti, Kuwait, Oman, Qatar
Regione 8 (Pacifico)	Fiji, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Salomone, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua Nuova Guinea, Samoa, Timor Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu Paesi ad alto reddito: Australia, Nuova Zelanda.
Regione 9 (Africa subsahariana)	Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale,

	Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania Maurizio, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Sao Tomé e Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sudan, Sud Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Regione 10 (America latina)	Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela
Regione 11 (Caraibi)	Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Haiti, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia, Suriname e Trinidad e Tobago
Regione 12 (Stati Uniti e Canada)	Canada, Stati Uniti d'America
Regione 13	Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano
Regione 14	Isole Fær Øer, Regno Unito, Svizzera